CAMERA DEI DEPUTATI N. 4162

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRAMARIN, COLUMBU, DUJANY, RIZ, EBNER, BENEDIKTER, CRIVELLINI

Presentata l'11 novembre 1986

Obbligo dei pubblici impiegati di esibire le proprie generalità

ONOREVOLI COLLEGHI ! — « Stato senza scettro e Cittadini Principi », titolava un suo fortunato lavoro Armando Saitta, volendo illustrare i pregi del nuovo assetto costituzionale italiano basato sulla democrazia rappresentativa e sul riconoscimento dei diritti del cittadino. Ma al di fuori di quelli che sono i momenti più qualificanti del rapporto istituzionale tra cittadino e Stato, il contatto più comune e immediato è quello che si ha, negli uffici pubblici delle amministrazioni centrali e periferiche statali, dei vari enti ed aziende a capitale pubblico, degli organismi sanitari, ecc., con i pubblici dipendenti. E spesso l'uomo della strada arriva addirittura ad identificare l'Ente o lo Stato con colui che, al di là dello sportello, protetto da una lastra di cristallo, gli sta davanti.

È patrimonio comune la conoscenza della difficoltà esistente nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, e fiumi di inchiostro sono stati versati per illustrare i guasti dell'ormai leggendaria burocrazia italiana. A tutti è capitato di assistere nei pubblici uffici a scene, che definire spiacevoli è pietoso eufemismo, in cui l'arroganza di potere degli impiegati, trincerati dietro il baluardo dell'anonimato, trasformava i cittadini in annichiliti postulanti in trepidante attesa di qualche graziosa concessione.

Ed è proprio l'anonimato dei pubblici dipendenti, personale viaggiante delle varie aziende di trasporto compreso, che la presente proposta di legge intende sopprimere, per rendere più trasparente possibile il rapporto tra cittadino ed ente pubblico e contribuire ad instaurare final-

mente un clima di fiducia verso l'Istituzione, che finora è sempre mancato. Tra gli indubbi vantaggi della pubblicizzazione del nome, non va trascurato l'effetto di deterrente che si verrebbe a determinare tra i pubblici dipendenti, che sarebbero costretti ad una maggiore diligenza e cortesia nello svolgimento del proprio lavoro. Nello stesso tempo ogni cittadino saprebbe immediatamente a chi rivolgersi, o contro chi procedere, in caso di mancanza grave.

Già numerose amministrazioni pubbliche, soprattutto comunali, si sono mosse in questa direzione.

È auspicabile pertanto che l'obbligo di esporre il cartellino sia esteso quanto prima a tutto il personale della pubblica amministrazione (Stato, enti locali, aziende a capitale pubblico, unità sanitarie locali, ecc.).

* * *

L'articolo 1 integra l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, n. 3, che così recita:

« ART. 13. – *(Comportamento in servizio)*. — L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al principio di un'assidua o solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale da stabilire completamente fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio, l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: « L'impiegato che svolge un ufficio a diretto contatto con il pubblico è tenuto ad esporre una targhetta con l'indicazione delle proprie generalità ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.